



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto Rettorale n. */2023

*n. della registrazione di protocollo
riportato nei metadati del sistema di
protocollo informatico Titulus

Oggetto: Regolamento per lo svolgimento di attività di tutorato e di attività didattico-integrative da parte degli allievi e delle allieve dei corsi di dottorato

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Didattica, Qualità e Servizi agli allievi

U.O. Legale, Assicurazione Qualità e Valutazione

IL RETTORE

- VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, in particolare l'art. 2, comma 2 lett. g);
- VISTA** la Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, in particolare l'art. 1 lett. b);
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, in particolare l'art. 2;
- RICHIAMATO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30-3-2022, in particolare l'art. 10, comma 2 lett. h), a norma del quale il Senato Accademico "approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti il regolamento generale e i regolamenti per la didattica e la ricerca e ogni altro regolamento non attribuito alla competenza del Consiglio Direttivo e di Sorveglianza, nonché le relative modifiche";
- RICHIAMATA** la deliberazione del 23 ottobre u.s. del Senato Accademico con la quale ha approvato il Regolamento per lo svolgimento di attività di tutorato e di attività didattico-integrative da parte degli allievi e delle allieve dei corsi di dottorato;
- RITENUTO OPPORTUNO** provvedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

è emanato il Regolamento per lo svolgimento di attività di tutorato e di attività didattico-integrative da parte degli allievi e delle allieve dei corsi di dottorato della Scuola IUSS, così come da allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Riccardo Pietrabissa

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI
TUTORATO E ATTIVITÀ DIDATTICO-INTEGRATIVE DA PARTE
DEGLI ALLIEVI E DELLE ALLIEVE DEI CORSI DI DOTTORATO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

La Scuola Universitaria Superiore IUSS, di seguito “Scuola”, in conformità con quanto disposto dall'articolo 1 lettera b) della Legge n. 170 dell'11 luglio 2003, nonché dell'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 198 del 23 ottobre 2003, nel quadro delle iniziative per il sostegno degli studenti universitari al fine di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, incentiva le attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché le attività didattico integrative, mediante assegni a favore di studenti capaci e meritevoli.

Art. 2 - Beneficiari degli assegni

Gli assegni possono essere concessi agli allievi e alle allieve iscritti per l'anno accademico di riferimento ai Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa presso la Scuola.

La durata massima degli assegni è fissata in 50 ore.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si prevedono le seguenti attività:

- a) Tutorato associato ad attività curriculari di laboratorio o esercitazione: allestimento del laboratorio o dell'aula, preparazione dei materiali per l'attività di laboratorio o per l'esercitazione, aiuto agli allievi e alle allieve dei Corsi ordinari o agli studenti e studentesse dei Corsi di laurea magistrale in convenzione e loro sorveglianza nello svolgimento delle attività di laboratorio o di esercitazione indicate dal docente;
- b) Attività didattico integrative associate a insegnamenti - esercitazioni: attività di esercitazione aggiuntiva, volta a facilitare l'apprendimento del programma per insegnamenti particolarmente impegnativi da parte degli allievi e delle allieve dei Corsi ordinari o degli studenti e delle studentesse dei Corsi di laurea magistrale in convenzione;
- c) Attività didattico integrative associate a insegnamenti - seminari: attività seminariali di approfondimento di specifiche tematiche del programma dell'insegnamento, a sostegno di una comprensione più profonda di quelle tematiche da parte degli allievi e delle allieve dei Corsi ordinari o degli studenti e delle studentesse dei Corsi di laurea magistrale in convenzione;
- d) Tutorato associato a corsi di alta formazione: “tutor d'aula” per l'assistenza agli studenti.

Art. 4 - Stanziamento dei fondi destinati all'attivazione degli assegni

Gli assegni sono attribuiti sulla base delle disponibilità di bilancio annualmente determinate dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito della ripartizione del “Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti” così come stabilito dal D.M. 976/2014 e successive modificazioni oppure dalla Scuola, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, sulla base della valutazione delle esigenze emerse.

I Consigli di Classe deliberano annualmente entro il 30 giugno di ogni anno, le richieste per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

La delibera di ogni Consiglio di Classe deve contenere l'elenco delle attività previste, con indicazione per ogni attività del referente del coordinamento, dei compiti da svolgere, del numero delle ore e del periodo di svolgimento.

Il Senato accademico delibera le attività per l'anno accademico, sulla base delle proposte avanzate dalle Classi e nell'ambito delle risorse previste a bilancio.

Art. 5 - Procedure di selezione e conferimento degli assegni per attività di tutorato

A seguito della delibera del Senato accademico dell'art. 4 del presente Regolamento, la Scuola procederà all'emanazione dei relativi bandi.

I bandi dovranno indicare

- a) il numero degli assegni da attribuire;
- b) per ciascun assegno: la durata dell'incarico, la tipologia di attività, il numero di ore da svolgere e l'importo da corrispondere;
- c) i requisiti e i criteri di valutazione del merito;
- d) la modalità di risoluzione degli ex aequo;
- e) il termine e le modalità di presentazione delle domande da parte degli allievi e delle allieve aspiranti al conferimento dell'assegno.

I bandi saranno pubblicati sul sito della Scuola per un periodo non inferiore ai 15 giorni.

I risultati della selezione dovranno essere pubblicati sul sito della Scuola. I bandi possono prevedere l'utilizzo della graduatoria per conferimento di ulteriori assegni, ove se ne verificasse la necessità e si individuassero ulteriori risorse disponibili.

Art. 6 - Requisiti e criteri necessari per la partecipazione alle procedure di selezione

Possono presentare domanda di ammissione alla selezione per il conferimento degli assegni per attività di tutorato e per attività didattico-integrative gli allievi e le allieve che alla data di avvio delle attività siano regolarmente iscritti ad un corso di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso la Scuola.

I requisiti e i criteri di valutazione per l'individuazione degli allievi capaci e meritevoli saranno specificati nei singoli bandi e potranno variare a seconda delle varie tipologie di attività previste all'art. 3 del presente Regolamento.

Il contratto s'interrompe se durante la collaborazione viene meno la condizione di allievo.

Art. 7 - Assegnazione dell'incarico, monte ore e cessazione del rapporto

L'allievo utilmente collocato nella graduatoria costituitasi nel rispetto dei criteri definiti all'art. 8 viene invitato a sottoscrivere un contratto, nel quale deve essere precisato:

- a) durata ed oggetto dell'incarico;



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

- b) impegno orario richiesto;
- c) compenso orario;
- d) luogo di svolgimento dell'attività;
- e) responsabile a cui riferire sull'attività svolta.

L'allievo si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari concordati; a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti; a inoltrare al responsabile del servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dal servizio. L'allievo si impegna inoltre al rispetto del Codice Etico della Scuola.

Il rapporto si risolve con la cessazione dell'iscrizione dell'allievo alla Scuola nel caso di conseguimento del titolo finale degli studi o al 31/12 successivo all'anno accademico di attivazione dell'assegno, purché l'allievo risulti regolarmente iscritto.

Per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo l'allievo può chiedere di essere esonerato definitivamente dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto ed esclusione dalla graduatoria.

In caso di cessazione anticipata, all'allievo compete il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

Art. 8 - Irregolarità nello svolgimento del servizio e provvedimenti conseguenti

Il referente del coordinamento dell'attività di cui all'art. 4 è tenuto a segnalare al Rettore le irregolarità manifestatesi nell'espletamento del servizio o eventuali condotte riprovevoli tenute dall'allievo.

Il Rettore, sentito l'allievo interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, può con provvedimento motivato:

- a) ridurre il corrispettivo in proporzione all'irregolarità denunciata;
- b) revocare l'incarico.

Le predette sanzioni possono essere adottate mediante l'emanazione di un unico provvedimento nei confronti di uno stesso allievo.

Il referente del coordinamento dell'attività può sospendere per gravi motivi la collaborazione in attesa che vengano assunte le determinazioni in merito al procedimento instaurato.

Art. 9 - Corrispettivo

Il costo lordo orario è determinato dal Consiglio direttivo e di sorveglianza. L'importo totale riconosciuto al singolo allievo non deve superare il tetto massimo di € 4.000,00 annui lordo percipiente.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato in un'unica rata a seguito di presentazione del registro di registro delle presenze riportante il numero delle ore e l'indicazione dei giorni dell'avvenuta prestazione dell'attività, vistato dal referente del coordinamento dell'attività.

Agli assegni di cui al presente Regolamento si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

Art. 10 - Disposizioni finali e di rinvio

La Scuola provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli allievi e delle allieve impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente Regolamento.

L'attività degli allievi beneficiari degli assegni:

- a) è svolta sotto il coordinamento e controllo del referente del coordinamento dell'attività;
- b) non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né comporta l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici della Scuola;
- c) non dà luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo della Scuola.